

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E DI PROMOZIONE SOCIALE "LUCCAINVITA APS"

ART. 1

(Denominazione sede e durata)

In data 1 Febbraio 2012 si è costituita l'Associazione Culturale, Ricreativa e di Promozione Sociale denominata "Luccainvita APS", con Sede Legale nel Comune di Lucca (LU) in Viale Regina Margherita 195. È una libera Associazione con durata illimitata nel tempo, regolata ai sensi del Codice Civile e del D. L. 3 Luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività, nell'organizzazione e nella gestione di: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale; interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione esercita, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche altre attività, quali: incontri culturali, attività artistiche e formative, musicali, turistiche, editoriali, ricreative e del tempo libero, come spettacoli, bar, mensa, pranzi sociali, iniziative enogastronomiche, spettacoli teatrali, musicali e altre arti connesse, organizzazione di mercati e mercatini e di altre strutture ricreative e ricettive in cui si eserciti somministrazione di alimenti e bevande, mediante la gestione degli spazi e dei servizi connessi in cui dette attività si svolgono; organizzazione di spazi polifunzionali per professionisti/ste che necessitano di luoghi e servizi per la propria attività.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

ART. 3 .

(Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Per essere ammesso come associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- , dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

È compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare entro 30 giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni all'Assemblea stessa, la quale si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli Associati hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, a Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati espulsi per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario

ART. 6

(Assemblea)

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, è presieduta dal Presidente e in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione avviene mediante comunicazione e-mail da inviarsi almeno dieci giorni prima e conterrà, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;

- modifica il presente Statuto;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'Associazione, nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere assembleari sono trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati.

ART. 7

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 Consiglieri ad un massimo di 9, eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di 4 anni e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo

si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, è convocato dal Presidente anche su richiesta di un solo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8

(Presidente)

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Presiede e convoca l'Assemblea ordinaria/straordinaria e il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da pubbliche amministrazioni enti e privati, rilasciandone quietanze liberatorie, e ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 9

(Segretario)

Il Segretario è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci, e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli Organi previsti dal presente Statuto.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle uniche attività per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del codice del Terzo Settore;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del codice del Terzo Settore;
- altre entrate compatibili con quanto previsto dal codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale, e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

ART. 12

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 13

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 3 Luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.L. 3 Luglio 2017, n. 117, e in quanto compatibile dal Codice Civile.

Il Presidente



il Segretario

